

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

**Ai gentili Clienti**

Loro sedi

Busto Arsizio, 11 febbraio 2022

## CIRCOLARE MESE DI FEBBRAIO 2022

SINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA COVID-19, PER POTER ACCEDERE ALLO STUDIO, NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI SANITARI, VERRA' RICHiesto L'ESIBIZIONE DEL GREEN PASS. IN CASO DI NON POSSESSO DEL GREEN PASS, VORRETE PRENDERE CONTATTO PREVENTIVAMENTE CON IL PROPRIO REFERENTE DI STUDIO, IN MODO DA ORGANIZZARE L'ACCESSO IN SICUREZZA.

### INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

- Ø NOVITA' INTRASTAT PER IL 2022
- Ø RECUPERO IVA PROCEDURE CONCORSUALI
- Ø LA CERTIFICAZIONE UNICA 2022
- Ø IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
- Ø STAMPA REGISTRI CONTABILI
- Ø PROROGA TERMINI INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA
- Ø DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020
- Ø TARIFFE ACI 2022

### **PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO AL 15 MARZO 2022**

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

#### **SCADENZE FISSE**

<b>16 febbraio</b>	<p><b>Versamenti Iva mensili</b> Scade il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente; sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; sui redditi di lavoro autonomo; sulle provvigioni; sui redditi di capitale; sui redditi diversi; sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</p> <p><b>Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti</b> Scade il versamento Inps relativo al IV trimestre 2021 per gli artigiani e commercianti.</p>
------------------------	--

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

<b>16 febbraio</b>	<b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese. <b>ACCISE – Versamento imposta</b> Termine ultimo per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. <b>Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr</b> Scade il versamento a saldo dell'imposta imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. <b>Autoliquidazione Inail – versamento</b> Termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2021 e all'acconto 2022.
<b>21 febbraio</b>	<b>Versamento contributi Enasarco</b> Scade il termine per il versamento dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2021.
<b>25 febbraio</b>	<b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Per i soggetti con obbligo mensile, scade il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
<b>28 febbraio</b>	<b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Per gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati ultimo giorno per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre. <b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio. <b>Comunicazione Liquidazione periodica Iva (LIPE)</b> Termine per l'invio telematico dei dati della liquidazione periodica Iva relativa ai mesi di ottobre, novembre, dicembre per i soggetti mensili e al quarto trimestre 2021 per i soggetti trimestrali. <b>Imposta di bollo fatture elettroniche</b> Ultimo giorno per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza Iva nel quarto trimestre 2021. <b>Stampa registri contabili</b> Termine per la stampa o la conservazione digitale dei libri contabili obbligatori relativi al 2020 <b>Rottamazione ter</b> Termine del versamento della prima rata dovuta nel 2022 con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione per i contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021.

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

<b>15 marzo</b>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Termine per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Ultimo giorno per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade il termine per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
---------------------	--

## NOVITÀ INTRASTAT PER IL 2022

Le disposizioni contenute nella recente determina si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal **1° gennaio 2022**.

Modello	Novità
<b>Modello INTRA 2-bis</b> <b>elenchi riepilogativi relativi</b> <b>agli <u>acquisti intracomunitari</u></b> <b><u>di beni</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Non</b> è più prevista la presentazione del modello INTRA 2-bis con cadenza trimestrale.</li><li>• Le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice Iva del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta <b>non</b> vengono più rilevate.</li><li>• I soggetti presentano gli elenchi con periodicità <b>mensile</b> qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, <b>uguale o superiore a 350.000 euro</b>.</li><li>• I dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella "Natura della transazione" di cui all'Allegato XI.</li><li>• I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi <b>superiore</b> a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al punto precedente.</li><li>• I soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata.</li><li>• Per le spedizioni di valore <b>inferiore</b> a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.</li></ul>

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

<b>Modello INTRA 1-bis</b> <b>elenchi riepilogativi relativi</b> <b>alle <u>cessioni</u></b> <b><u>intracomunitarie di beni</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• I dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella "Natura della transazione" di cui all'Allegato XI.</li><li>• I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi <b>superiore</b> a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella indicata al punto precedente.</li><li>• I soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra [colonna A] o alla disaggregazione a 2 cifre [colonne A e B] di cui alla Tabella citata.</li><li>• Ai fini statistici è rilevata l'informazione relativa al Paese di origine delle merci.</li><li>• Per le spedizioni di valore <b>inferiore</b> a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico 99500000.</li></ul>
<b>Modello INTRA 2-quater</b> <b>elenchi riepilogativi relativi</b> <b>agli <u>acquisti intracomunitari</u></b> <b><u>di servizi</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le informazioni relative al codice Iva del fornitore, all'ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento <b>non</b> sono più rilevate.</li><li>• <b>Non</b> è più prevista la presentazione con cadenza trimestrale.</li></ul>
<b>Modello INTRA 1-sexies</b> <b>Elenchi riepilogativi delle</b> <b>cessioni intracomunitarie in</b> <b>regime di "call-off stock"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le informazioni relative all'identità e al numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock" sono riepilogate nella sezione 5 del modello INTRA 1.</li></ul>

## RECUPERO IVA PROCEDURE CONCURSUALI

L'art. 18 del D.L. n. 73/2021 (cd. Sostegni bis), a decorrere dal 27 maggio 2021 ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina relativa alle variazioni in diminuzione dell'imposta Iva.

La norma dispone che, in caso di mancati pagamenti collegati a procedure concorsuali, **non** si attende più la conclusione delle stesse procedure per emettere la nota di credito. Il diritto a portare in detrazione l'Iva corrispondente alla variazione **decorre dalla data** in cui il debitore è **assoggettato ad una procedura concorsuale** (o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis L.F., o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato, ex art. 67 L.F.).

Con la circolare n. 20/E del 29/12/2021 l'Agenzia ha fornito i primi chiarimenti alla nuova disposizione.

In caso di procedure concorsuali, il termine **iniziale** di emissione la nota di variazione ex art. 26 DPR n.633/72, decorre dalla data dei seguenti atti: **a) sentenza** dichiarativa di fallimento; **b) provvedimento** che ordina la liquidazione coatta amministrativa; **c) decreto di ammissione** alla procedura di concordato preventivo; **d) decreto** che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Tale diritto è esercitabile anche dalla data del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

## *Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

bis L.F.) e dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese del piano attestato (ex art. 67 L.F). Chiaramente, qualora siano attivate procedure esecutive individuali, l'emissione della nota di variazione ex art. 26, è sempre subordinata all'esito infruttuoso delle stesse. La norma ha statuito altresì che l'emissione della nota di variazione in diminuzione viene emessa anche dal contribuente che **non si è insinuato al passivo**. La nota di variazione Iva ex art. 26 deve essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti ed il diritto alla detrazione deve essere effettuato nella liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui è emessa la nota di variazione o, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all'anno di emissione della stessa nota.

## LA CERTIFICAZIONE UNICA 2022

Con provvedimento n. 11169 del 14/01/2022, l'Agenzia ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2022 da utilizzare per attestare, relativamente al 2021, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. La CU 2022 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali **non** è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

La CU 2021 si articola in due diverse certificazioni: **1)** il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti; **2)** il modello ordinario, che prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Nel 2022 viene confermato il termine del 16 marzo 2022, sia per la trasmissione telematica delle Cu sia per la consegna della Cu sintetica al percipiente del reddito certificato. Resta fissato al 31 ottobre 2022 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2022).

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri: **1)** frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica; **2)** quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente; **3)** Certificazione Unica 2022, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico è composto da tre parti: **1)** dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli


quindi i lavoratori autonomi; **2)** certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale; **3)** certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

## IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

La disciplina delle spese di rappresentanza è contenuta nell'art. 108 del Tuir, che individua i criteri ed i limiti quantitativi di deducibilità fiscale delle stesse spese, rapportandole al volume dei ricavi dell'impresa.

Le disposizioni attuative della citata disposizione sono contenute nel D.M. 19 novembre 2008 che richiede:

**a)** che il sostenimento della spesa abbia finalità promozionali o di pubbliche relazioni e risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza; **b)** che la spesa non sia collegata ad una controprestazione.



### Gli oneri che costituiscono spese di rappresentanza ex lege (comma 1)

Le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese di pubblicità in ragione della gratuità dell'erogazione di un bene o di un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti. Le spese di pubblicità sono invece caratterizzate dalla presenza di un contratto a prestazioni corrispettive con l'obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare il marchio o il prodotto dell'impresa al fine di incrementarne la domanda.

L'articolo 1, comma 1, del D.M. 19/11/2008 individua l'inerenza delle spese di rappresentanza nell'effettivo sostenimento di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

<b>Gratuità</b>	Mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati
<b>Finalità promozionali o di pubbliche relazioni</b>	Divulgazione sul mercato dell'attività svolta a beneficio sia degli attuali clienti sia di quelli potenziali. Diffusione e/o consolidamento dell'immagine dell'impresa volti ad accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico
<b>Ragionevolezza</b>	Idoneità a generare ricavi e adeguatezza rispetto all'obiettivo atteso in termini di ritorno economico
<b>Coerenza</b>	Aderenza alle pratiche commerciali del settore

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

## *Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

Secondo la circolare n. 34/E/2009, il requisito della coerenza deve essere verificato in alternativa a quello della ragionevolezza: **a)** se una spesa non è ragionevole in termini di costo/beneficio, ma risulta coerente con le pratiche del settore, essa può comunque essere considerata spesa di rappresentanza (deducibile entro il plafond); **b)** viceversa, se la spesa è ragionevole, essa può anche non essere coerente con le pratiche del settore.

L'articolo 108, comma 2, Tuir prevede la deducibilità delle spese di rappresentanza nel periodo di imposta del sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti dal D.M. 19/11/2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Le spese di rappresentanza vanno commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari: **a)** all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000 di euro; **b)** allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000 di euro e fino a 50.000.000 di euro; **c)** allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000 di euro.

L'eccedenza di spesa di rappresentanza rispetto ai limiti percentuali esplicitati non è deducibile.

L'articolo 3, comma 1, del D.M. 19/11/2008 prevede una particolare disciplina per la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione, che permette il rinvio della deduzione di tali spese al periodo di imposta in cui vengono conseguiti i primi ricavi.

In aggiunta ai requisiti sopra esposti, il Legislatore ha istituito delle presunzioni legali utili a qualificare una spesa di rappresentanza.

L'articolo 1, comma 1, secondo periodo, D.M. 19/11/2008, ha individuato tipologie di spesa che sono considerate spese di rappresentanza a prescindere:

- **viaggi turistici**, in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi oggetto dell'attività caratteristica;
- **feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento**, organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività, dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti ovvero di mostre, fiere ed eventi in cui siano esposti i beni e i servizi dell'impresa;
- ogni altra spesa per **beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente**, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari o manifestazioni, il cui sostenimento rientri nei requisiti di inerenza.

Fanno eccezione le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Tali spese sono deducibili dal reddito di impresa senza considerare il meccanismo del plafond di deducibilità dell'articolo 108, comma 2, Tuir.

### **Le spese interamente deducibili**

L'articolo 1, comma 5, D.M. del 19/11/2008, individua una particolare tipologia di spese, ovvero le spese che meritano la piena deducibilità, salvo la verifica del limite del 75%, se si tratta di spese di vitto e alloggio: **a)** spese per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa; **b)** spese per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili; **c)** spese

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

## *Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

Con riferimento alle spese per l'ospitalità dei clienti effettivi o potenziali, l'Agenzia delle entrate ha affermato che si possono considerare clienti potenziali quelli che hanno già manifestato, ovvero possono manifestare, interesse all'acquisto verso i beni o servizi dell'impresa, ovvero siano i destinatari dell'attività caratteristica dell'impresa in quanto svolgono attività affine o collegata nell'ambito della filiera produttiva.

L'Agenzia delle entrate ha avuto modo di affermare che i requisiti richiesti devono essere considerati tassativamente: **a)** il requisito oggettivo, in termini di luoghi espressamente previsti. Se il cliente, per la firma di un contratto, viene invitato in una località balneare, ovvero in una fiera dove l'impresa non espone, tale spesa non è interamente deducibile (sarà quindi spesa di rappresentanza); **b)** il requisito soggettivo, in termini di ospitalità per i soli clienti.

Se vengono invitati agenti, fornitori, giornalisti ed esperti, etc., tale spesa non è a priori interamente deducibile, ma va considerata secondo le ordinarie regole di inerenza (si ritiene spesa di rappresentanza).

Tali spese devono però rispettare stringenti obblighi documentali, in particolare dovrà essere evidenziata la generalità dei soggetti ospitati.

La circolare n. 34/E/2009 pare permettere l'integrazione della documentazione di supporto anche a posteriori, in occasione di un'eventuale verifica; si consiglia comunque di mantenere memoria del motivo di sostenimento della spesa integrando la descrizione del documento di spesa o della scrittura contabile in partita doppia. Come suggerito dall'Agenzia nella circolare n. 34/E/2009, nella registrazione contabile è opportuno osservare la seguente suddivisione, in modo tale da verificare la quota deducibile:

Tipologia spesa	Limite 75% vitto e alloggio	Imposte dirette	Iva detraibile
Spese di rappresentanza – <b>non</b> vitto e alloggio	No	Plafond	No
Spese di rappresentanza – vitto e alloggio	Sì	Plafond	No
Spese di rappresentanza non inerenti	--	Indeducibili	No
Omaggi	No	Limite unitario 50 euro	Limite unitario 50 euro
Ospitalità clienti – <b>non</b> vitto e alloggio	No	Interamente deducibili	Sì
Ospitalità clienti – vitto e alloggio	Sì	Interamente deducibili	Sì

Per quanto riguarda la disciplina prevista ai fini Iva, l'articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), del D.P.R. 633/1972, rinvia la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto delle spese di rappresentanza alla disciplina prevista per le imposte sui redditi, prevedendo che non è ammessa in detrazione l'Iva assolta sulle spese di rappresentanza tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Indipendentemente dal fatto che la spesa sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi in tutto o in parte nel rispetto del plafond, se è qualificata come spesa di rappresentanza, è preclusa la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto. Al contrario, le spese di ospitalità clienti permettono la detrazione dell'Iva, proprio perché non sono qualificate spese di rappresentanza.



# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

## STAMPA REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente in modalità cartacea o in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili previsti dal Codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva. **Il termine per la stampa fiscale** dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2020 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, entro **il 28 febbraio 2022**.

### La stampa "cartacea" dei registri contabili

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019, si modifica l'obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Più precisamente, affinché i registri contabili dell'esercizio 2020 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolari, non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa. Il contenuto dei libri contabili deve essere disponibile su sistemi digitali che consentano l'immediata stampa cartacea qualora ciò dovesse essere necessario (es. nel caso di richiesta da parte degli organi verificatori). È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 30 novembre 2021.

Questa opportunità, si applica anche al registro dei beni ammortizzabili, tuttavia con particolare riferimento a esso si rammenta che lo stesso deve risultare aggiornato (art. 16, D.P.R. 600/1973) già dal termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2020, entro il 30 novembre 2021.

In ogni caso nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Modalità di numerazione		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2020/1, 2020/2, 2020/3, etc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento. Sull'ultima pagina di ciascun anno stampato è consigliabile annotare il numero di pagine di cui si compone ogni annualità ed è obbligatoria la sottoscrizione da parte del legale rappresentante	2020/1, 2020/2, 2020/3, etc.
Registri fiscali	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	2020/1, 2020/2, 2020/3, etc.

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

(registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili, etc.)		
--	--	--

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Si	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Si	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le disposizioni recate dal D.L. 34/2019 non sono state accompagnate da un medesimo intervento in tema di imposta di bollo. Secondo le indicazioni fornite dall'istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (documento di ricerca del 17 gennaio 2020), si può sostenere che possano verificarsi, in merito agli obblighi di imposta di bollo, due ipotesi di seguito espresse in forma schematica.

<b>Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta</b>	L'imposta di bollo dovrà essere in questo caso assolta in funzione del numero di pagine attraverso l'apposizione dell'apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23
<b>Tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche</b>	In questo appare corretto liquidare l'imposta in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23

## L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso **la firma digitale e la marca temporale**. Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità e integrità e va concluso entro il **termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale** (per l'esercizio 2020, entro il 28 febbraio 2022).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Si	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Si	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Contabili

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*

Dott. Alessandro Valli

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei. L'imposta va versata in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E/2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

## PROROGA TERMINI INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con decreto 2/2/2022, il MEF ha recepito quanto disposto dal provvedimento del 28/1/2022 dell'Agenzia delle Entrate, prorogando il termine di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2021 (all'8/2/2022), **modificando** anche i termini di presentazione dei dati per l'anno **2022**.

- entro il **30 settembre 2022**, per le spese sostenute nel **primo semestre** dell'anno 2022;
- entro il **31 gennaio 2023**, per le spese sostenute nel **secondo semestre** dell'anno 2022;

Dal 1° gennaio 2023 la scadenza è stabilita entro la fine del **mese successivo** alla data del documento fiscale.

## DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020

Riteniamo utile segnalare che il prossimo 28 febbraio 2022 scade il termine per provvedere all'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, non trasmessa nel termine ordinario del 30 novembre 2021.

## TARIFE ACI 2022

È stato pubblicato (G.U. n. 307 del 28/12/2021) il comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nell'anno 2022 per la determinazione del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti/assimilati, nonché per individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci/familiari.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA